

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021**

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	
Proponente: SERVIZIO TRIBUTI (3)	
Redattore: Gustinucci Lorenzo	
Responsabile del Procedimento: Gustinucci Lorenzo	
Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA	
Assessore Relatore : TOFANELLI VINCENZO	
Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2021 - DETERMINAZIONI	
Parere tecnico: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

In data 30/06/2021 alle ore 17:00 in modalità di videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti o assenti:

Cognome e Nome	Funzione	P	A	Cognome e Nome	Funzione	P	A
BACCHETTA LUCIANO	Sindaco	X		MORANI VITTORIO	Consigliere	X	
MENCAGLI FRANCESCA	Presidente Consiglio	X		BARTOLINI LUIGI	Consigliere		X
GASPERI MARCO	Vice Presidente Consiglio	X		CROCI TIZIANA	Consigliere	X	
GUERRI LETIZIA	Consigliere	X		PROCELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
DOMENICHINI LUCIANO	Consigliere	X		MORINI NICOLA	Consigliere		X
ZUCCHINI GAETANO	Consigliere	X		RIGUCCI MARCELLO	Consigliere	X	
MINCIOTTI MASSIMO	Consigliere	X		BAGLIONI GIORGIO	Consigliere	X	
PESCARI MIRKO	Consigliere	X		VINCENTI VITTORIO	Consigliere		X
TAVERNELLI LUCIANO	Consigliere	X		LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA	Consigliere	X	
MASSETTI VITTORIO	Consigliere	X		SASSOLINI CESARE	Consigliere		X
SCHIATTELLI FILIPPO	Consigliere	X		ARCALENI EMANUELA	Consigliere	X	
CALAGRETI BENEDETTA	Consigliere	X		BUCCI VINCENZO	Consigliere	X	
MASCIARRI URSULA	Consigliere	X					

Sono nominati scrutatori i Signori : GUERRI LETIZIA, CALAGRETI BENEDETTA, BAGLIONI GIORGIO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Mencagli Francesca.
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Gigliola Del Gaia.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2021 - DETERMINAZIONI

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 24/06/2021

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000, dal dirigente responsabile del servizio Finanziario.

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Vincenzo Tofanelli

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Città di Castello è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che nel Comune di Città di Castello:

- il Servizio di Igiene Urbana è affidato in concessione a So.Ge.Pu. spa giusta convenzione Rep. n. 10261 del 04/04/2008 e Rep. n. 10605/2009, attualmente in vigore.
- dal 2013, ed a tutt'oggi, è stata affidata a Sogepu spa anche l'attività di gestione e riscossione della Tassa sui Rifiuti, ivi compresa l'attività di recupero evasione giusto contratto Rep.11263/2014 in ultimo prorogato con Delib. G.C. n.251 del 23.12.2019 "*fino alla data di definitivo ed efficace affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATI N.1, Umbria, a conclusione della procedura di gara ancora in itinere*";

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17.05.2021 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021 -2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 - 2023;

RICHIAMATO, altresì, il comma 5 dell'art.30 del D.L. 41/2021 che testualmente recita:

"5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ...omissis..."

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, la quale ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020 con cui, tra l'altro, vengono disposte integrazioni e modifiche alla Deliberazione 443/2019/R/rif (MTR)

VISTA la nota dell'AURI ns. prot.31743 del 23 giugno 2021 avente ad oggetto: "*Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n.3 del 22/06/2021. Validazione ai sensi dell'art.7, comma 3 lett.g) L.r. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2021 dei comuni del Sub Ambito n.1 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF e s.m.i.*" con cui l'AURI ha comunicato la validazione dei PEF dei comuni del Sub Ambito n.1 e tra gli altri è stato validato quello del Comune di Città di Castello, trasmesso unitamente alla nota medesima e che si allega alla presente;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

CONSTATATO che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente:

- espone un costo teorico di applicazione del nuovo metodo tariffario ARERA ex Del. 443/19 pari ad €.9.156.259,00;
- espone un costo complessivo finale, IVA compresa, di €.8.223.217,00 così come risultante dall'applicazione del tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art.4 dell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n.443/2019 e s.m.i. e determinato da AURI in misura pari al 4,40% rispetto ai costi del Piano Finanziario 2019;
- espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:

Costi Variabili: €. 3.144.999,00

Costi Fissi: €. 5.078.218,00

DATO ATTO che il Comune di Città di Castello nel 2020 si è avvalso della facoltà di cui all'art.107, comma 5, del D.L. 18/2020 e che, ai fini della determinazione del PEF 2021, il conguaglio tra i costi del PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, pari ad €.252.053,00, è stato ripartito in 3 rate;

DATO ATTO, altresì, che sia la rata di conguaglio di competenza dell'anno 2021 dei costi di cui al punto precedente pari ad €.84.018,00 (€.58.097,00 RCU_{tv} ed €.25.921,00 RCU_{tf}) che l'entità dello "Scostamento atteso dei costi variabili e fissi di cui all'art.7bis del MTR" pari ad €.200.000,00 (COV_{exp tv2021} = €.100.000 e COV_{exp tf2021} = €.100.000), sono state rideterminate complessivamente nel PEF 2021 in €.236.299,00 in applicazione del valore massimo del "Coefficiente per l'emergenza Covid19" C19₂₀₂₁ pari al 3% del PEF 2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" e constatato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti risultando nel complesso congruenti;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

TENUTO CONTO che la normativa ordinaria in materia di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, per il costo del servizio della gestione integrata dei rifiuti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO pertanto che, dal combinato disposto dei commi 654 e 683 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'anno 2021 le tariffe dovranno essere determinate garantendo la copertura integrale dei costi determinati in esito alla validazione del PEF 2021;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 20.07.2020 ed s.m.i;

VISTO in particolare il comma 2 dell'art.13 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che: *“La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*

RICHIAMATO il D.P.R. 158/1998 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la Determina Arera n.2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l'entrata massima da Tariffa TARI per l'anno 2021;

ATTESO che sulla scorta delle indicazioni della suddetta determinazione il costo da finanziare mediante tariffa risulta pertanto pari ad €. 7.982.614,48 così come risultante dalla seguente somma:

- Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2021:	€. 8.223.217,00 -
- Detrazione Det. Arera n.2/DRIF/2020 – Contributo MIUR	€. 24.364,35 - (*)
- Detrazione Det. Arera n.2/DRIF/2020 – Entrate effettivamente conseguite da Recupero Evasione	€. 216.238,48 (**)
	€. 7.982.614,17

(*) importo del contributo erogato dal MIUR nel 2020 al netto Tefa;

(**) entrate Tari da recupero evasione – importo complessivo riscosso nel 2020;

DATO ATTO, che si ritiene di l'amministrazione ha inteso finanziare con le disponibilità ancora residue del *“Fondo Covid”* di cui all'art.106 del D.L.34/2020 ed all'art.39 del D.L.104/2020 ammontanti a complessivi €.649.667,00 (contenute nell'avanzo di amministrazione 2020 vincolato) sia le rate di conguaglio RCUtv ed RCUtf che l'entità dello *“Scostamento atteso dei costi variabili e fissi di cui all'art.7bis del MTR”* (COVexp tv₂₀₂₁ e COVexp tf₂₀₂₁) nel limite del valore riconosciuto nel PEF 2021 in €.236.299,00 in applicazione del valore massimo del *“Coefficiente per l'emergenza Covid19”* C19₂₀₂₁ pari al 3% del PEF 2019 e ciò anche alla luce della Faq n.36 RGS del 21 gennaio 2021;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

CONSIDERATO, inoltre:

- che il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune.
- che la stragrande maggioranza delle attività economiche presenti nel territorio comunale sono state interessate, direttamente od indirettamente da più che significative limitazioni allo svolgimento della loro attività e ciò ha contribuito in modo rilevante sia alla riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico provenienti da dette attività sia ad una decisa contrazione complessiva del fatturato e del reddito generato;
- che la generalizzata situazione di stallo economico e di indebolimento e rallentamento delle dinamiche sociali ha determinato un forte rallentamento delle attività antropiche che non può non essersi tradotto in un complessivo ridimensionamento anche della produzione di rifiuti urbani;

DATO ATTO che, alla luce delle suesposte considerazioni e nell'intento di tener conto complessivamente della generalizzata minor produzione di rifiuti, l'amministrazione ha inteso destinare una ulteriore quota del sopra richiamato "*Fondo Covid*" di cui all'art.106 del D.L.34/2020 ed all'art.39 del D.L.104/2020, per €.412.668,00, alla copertura di una ulteriore quota parte dei costi del PEF 2021 ripartendone l'imputazione per €.69.279,20 alle utenze domestiche ed €. 343.388,80 alle utenze non domestiche, proporzionalmente alla ripartizione originaria del fondo stesso come indicata nel modello di certificazione Covid;

CONSTATATO, pertanto, che alla luce delle ulteriori risorse destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2021 come indicate nei punti precedenti, il costo da finanziare mediante tariffa viene rideterminato in €.7.333.647,17;

DATO ATTO che, in conseguenza della totale esenzione dal canone mercatale (comma 837 L.160/2019) prevista per tutto l'anno 2021 a favore delle attività esercenti commercio su aree pubbliche disposto dall'art.9ter, comma 3, del D.L. 137/2020, non è possibile portare in detrazione ai costi del PEF alcuna percentuale di detto canone;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e smi, "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune, dove vengono recepite le disposizione di cui al punto precedente;

DATO ATTO che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi del richiamato art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2021, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2021, al netto delle voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 come sopra quantificate e delle ulteriori risorse destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2021 come indicate nei punti precedenti;

DATO ATTO:

* che le minori entrate conseguenti a riduzioni ed esenzioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, dall'art. 27 del regolamento comunale TARI trovano copertura in appositi corrispondenti stanziamenti in uscita del bilancio di previsione, anno 2021 per €. 311.000,00 finanziato con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e già iscritti in bilancio,

* le minori entrate conseguenti a riduzioni ed esenzioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, dall'art. 27 del regolamento comunale TARI volte a lenire gli effetti conseguenti alla crisi pandemica Covid19 troveranno copertura in appositi corrispondenti stanziamenti in uscita del bilancio di previsione anno 2021, da iscrivere con apposita variazione, per €. 495.615,00 finanziato con i fondi di cui all'art.6 del D.L. 73/2021 (*somma di competenza del Comune resa nota da IFEL-Fondazione ANCI nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 del citato art.6 del DL 73/2021*)

* che il valore delle esenzioni/riduzioni di cui al capoverso che precede, stimato sulla base dei soggetti potenzialmente fruitori delle stesse, ammonta ad €. 806.615,00 di cui:

VISTA la proposta di articolazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche così come riportata nel dispositivo, determinata sulla base del Piano Finanziario validato da Auri e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013;

Dato atto che nella determinazione delle superfici imponibili da considerare ai fini della copertura tariffaria si è tenuto conto degli effetti conseguenti alla applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 relative alle superfici che dal 1 gennaio 2021 non sono più assoggettabili al tributo con particolare riferimento a quelle relative alla produzione industriale e agricola;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità*



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

DATO ATTO CHE:

- nella proposta della articolazione tariffaria 2021, si è tenuto conto dell'impianto dei coefficienti previsti nell'Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- per quanto riguarda le utenze non domestiche, in talune categorie sono stati assunti valori kc e kd fuori dai range previsti dal citato DPR 158/1999 sulla base di valutazioni tecniche operate da So.Ge.Pu. spa - gestore del servizio di raccolta, smaltimento rifiuti ed igiene urbana per il Comune di Città di Castello – e riassunte nella relazione “*Modalità di calcolo delle tariffe per il servizio di igiene ambientale con l'applicazione del metodo normalizzato con Kc e Kd modificati*” già allegata alla deliberazione di di C.C. 21 del 28.04.2014 con cui sono state deliberate le tariffe Tari relativa all'esercizio 2014 e che qui si intende integralmente richiamata;
- per quanto riguarda la previsione della categoria tariffaria denominata *Cat.13.1 “Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari”*, nonché della valutazione dei relativi Kc e Kd, si rinvia alle motivazioni ben evidenziate nella ulteriore relazione tecnica rimessa sempre da So.Ge.Pu. spa in data 06.04.2016 e già allegata alla Delib. di C.C. 26 del 18.04.2016;
- in ogni caso, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono tutti contenuti entro i limiti di legge;

CONSIDERATO INOLTRE CHE per la definizione della articolazione tariffaria, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, si è operato come segue:

- le tariffe sono state determinate avendo a riferimento i costi del piano finanziario diminuiti così come già indicato nei punti precedenti;
- alla copertura dei costi fissi è stata destinata una percentuale pari al 61.63% dei suddetti costi utili ai fini della determinazione tariffaria mentre alla copertura di quelli variabili la percentuale residua pari al 38,37%;
- si è ritenuto opportuno imputare i costi utili ai fini della determinazione della tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la seguente suddivisione:
 - a) parte fissa: utenze domestiche 53,82% - utenze non domestiche: 46,18%
 - b) parte variabile: utenze domestiche 53,82% - utenze non domestiche: 46,18%
- nella determinazione tariffaria si è tenuto conto delle agevolazioni ed esenzioni previste dal regolamento comunale sia con riferimento a quelle da porre a carico del bilancio comunale che alle altre;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2021, così come validato da AURI, è stato trasmesso al dirigente del competente servizio tecnico;

RICHIAMATO il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che all'art. 30, comma 5, testualmente recita:

“5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'[articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”

AVUTO RIGUARDO, in particolare alla parte del suddetto articolo dove è previsto che: *“In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”* e che nel rispetto della suddetta previsione il Comune procederà agli aggiustamenti contabili conseguenti all'approvazione dei contenuti della presente deliberazione;

VISTO

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#)”;*
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla*



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;*

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.06.2021

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con il seguente esito di votazione accertata dal Vice segretario Comunale:

Presenti: **21**;

Favorevoli: **14**;

Contrari: **6** (Lignani Marchesani, Rigucci, Arcaleni, Baglioni, Bucci, Gasperi)

Astenuti: **1** (Schiattelli)

Delibera

- 1) Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Piano Finanziario 2021**, così come trasmesso da AURI con nota ns.prot.31743 del 23 giugno 2021, validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 3 del 22/06/2021 e che si allega alla presente come sua parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare l'articolazione tariffaria per l'anno 2021** per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come di seguito indicato:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021**

	Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
	1 componente	€ 1,03485	€ 55,52991
	2 componenti	€ 1,13111	€ 94,17053
	3 componenti	€ 1,22738	€ 118,22496
	4 componenti	€ 1,32364	€ 120,56285
	5 componenti	€ 1,40788	€ 148,62567
	6 o più componenti	€ 1,48008	€ 175,75087
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		Tariffa € / mq. effettivo	
	Attività	Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,71365	€ 0,46353
2	Cinematografi e teatri	€ 1,79730	€ 1,11133
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,95609	€ 0,61246
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 2,32135	€ 1,42341
5	Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti	€ 2,10206	€ 1,29123
6	Esposizioni, autosaloni	€ 2,95869	€ 1,81039
7	Alberghi con ristorante	€ 4,77135	€ 2,94622
8	Alberghi senza ristorante	€ 3,04257	€ 1,87877
9	Case di cura e di riposo	€ 3,47738	€ 2,14682
10	Ospedali	€ 8,99148	€ 5,54841
11	Uffici, agenzie	€ 5,74354	€ 3,54317
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	€ 5,04025	€ 3,09472
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 4,76675	€ 2,94436
13:01	Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari	€ 2,10206	€ 1,29123
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 5,62633	€ 3,45426
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 3,36017	€ 2,06576
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 6,21240	€ 3,82558
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 3,57685	€ 2,20163

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021**

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 3,23731	€ 1,99266
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,98824	€ 1,83809
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,94644	€ 0,60645
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,94644	€ 0,60645
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,91780	€ 3,64280
23	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 5,88387	€ 3,62191
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 5,19132	€ 3,19620
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 7,15012	€ 4,40660
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 7,15012	€ 4,39824
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 16,52733	€ 10,17190
28	Ipermercati di generi misti	€ 7,73620	€ 4,75909
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 13,59707	€ 8,36763
30	Discoteche, night club	€ 7,15012	€ 4,40085

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

4) di dare atto che per la determinazione dell'articolazione tariffaria di cui sopra sono stati adottati i coefficienti sotto riportati anche tenendo conto dell'impianto previsto dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 così come segue:

UTENZE DOMESTICHE			
	Numero Componenti	Ka	Kb
	1 componente	0,86	1,09
	2 componenti	0,94	1,84
	3 componenti	1,02	2,31
	4 componenti	1,10	2,36
	5 componenti	1,17	2,90
	6 o più componenti	1,23	3,43
UTENZE NON DOMESTICHE			
Attività		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,18	1,77
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021***

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,24	2,34
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,59	5,44
5	Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti	0,54	4,94
6	Esposizioni, autosaloni	0,76	6,92
7	Alberghi con ristorante	1,22	11,27
8	Alberghi senza ristorante	0,78	7,18
9	Case di cura e di riposo	0,89	8,21
10	Ospedali	2,30	21,22
11	Uffici, agenzie	1,47	13,55
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	1,29	11,84
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
13:01	Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari	0,54	4,94
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,92	8,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,83	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,76	7,03
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,24	2,32
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,24	2,32
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,51	13,93
23	Mense, birrerie, hamburgerie	1,51	13,85
24	Bar, caffè, pasticceria	1,33	12,22
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,83	16,85
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,83	16,82
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	32,00
30	Discoteche, night club	1,83	16,83



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2021

5) **di prendere atto** altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;

6) di dare atto che:

- il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Città di Castello dalla applicazione del tributo TARI con l'articolazione tariffaria di cui sopra per l'anno 2021, al lordo delle somme correlate all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni previste dal regolamento e poste a carico del bilancio comunale nonché delle ulteriori risorse destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2021 come indicate in premessa, è tale da garantire la copertura integrale dei costi;
- sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

7) **di dare atto altresì**, che nel rispetto della previsione del comma 5 dell'art.30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, nella parte in cui recita *“In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”* si procederà agli aggiustamenti contabili conseguenti all'approvazione dei contenuti della presente deliberazione;

8) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Ed inoltre

Il consiglio comunale

Con il seguente esito di votazione accertata dal Vice segretario Comunale:

Presenti: **22**;

Favorevoli: **14**;

Contrari: **6** (Lignani Marchesani, Rigucci, Arcaleni, Baglioni, Bucci, Gasperi)

Astenuti: **2** (Schiattelli, Bartolini)

Delibera

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021.